

Verbale di Assemblea Straordinaria del 12/11/2021



L'anno 2021, il giorno 12, del mese di Novembre, alle ore 19:30, presso il Santuario di Galloro si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione Amici del Santuario di Galloro

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'Art.6, comma 1 del vigente statuto sociale il Sig. Cianfanelli Floriano, verbalizza il socio Margherita Centini

Il Presidente constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante comunicazione via mail così come previsto dall'art.6, comma 2 dello statuto, contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo, che sono presenti n°40 soci su n°95 soci iscritti, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'assemblea di seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Introduzione nello Statuto delle varianti richieste da ARTeS (Albi e Registri Terzo Settore)
2. Varie ed eventuali

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che ARTeS per l'iscrizione della nostra associazione al Terzo Settore ha richiesto di apportare alcune modifiche al nostro statuto.

Successivamente da lettura della proposta delle modifiche statutarie dell'Associazione che riguardano in particolare l'art. 2 delle Finalità con l'introduzione delle attività che l'Associazione intende svolgere come prevede l'art. 5 del Dlgs 117 del 2017 Codice del Terzo Settore.

Al termine della lettura dell'articolo 2 modificato, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria. A conclusione viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea con ³⁴34 voti favorevoli, ¹1 contrari e ²2 astenuti, delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo e di quella di registro come previsto dall'art.8 della L.266/91.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione di presente atto e dell'allegato Statuto.

Nul'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 20:30 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Margherita Centini



Il Presidente



Floriano Cianfanelli

Firma su delega del Direttore Provinciale Francesco Virello GRAMMI

L'ADDETTO

Marco Cammavelli (*)

FR

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE III DI ROMA
Ufficio Territoriale di Volontari
IL DIRIGENTE
Art. 858/b
REGISTRATO
DATA 19 NOV 2021
Sette 3
11 838



Amici del Santuario di Galloro ODV

INDICE

ARTICOLO 1	COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE	2
ARTICOLO 2	ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE E FINALITA'	2
ARTICOLO 3	SOCI	3
ARTICOLO 4	DIRITTI E DOVERI DEI SOCI	5
ARTICOLO 5	ORGANI	6
ARTICOLO 6	ASSEMBLEA	6
ARTICOLO 7	CONSIGLIO DIRETTIVO	7
ARTICOLO 8	PRESIDENTE	9
ARTICOLO 9	IL VICE PRESIDENTE	9
ARTICOLO 10	SEGRETARIO/TESORIERE	10
ARTICOLO 11	COLLEGIO DEI PROBIVIRI	10
ARTICOLO 12	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	10
ARTICOLO 13	IL PADRE SPIRITUALE	11
ARTICOLO 14	ELEZIONI	11
ARTICOLO 15	GRATUITÀ E DURATA DELLE CARICHE	12
ARTICOLO 16	RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO	12
ARTICOLO 17	QUOTA SOCIALE	13
ARTICOLO 18	BILANCIO	13
ARTICOLO 19	SCIoglimento	13
ARTICOLO 20	DISPOSIZIONI FINALI	13
ARTICOLO 21	NORMA DI RINVIO	14



STATUTO Rev. B approvata nell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 12-11-2021

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "AMICI del Santuario di Galloro ODV"

Articolo 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE

1. Il giorno 06 Gennaio 2008 (sei gennaio duemilaotto) in Ariccia è costituita dai Soci fondatori, come da atto costitutivo, l'Associazione, denominata Amici del Santuario di Galloro, di seguito detta Associazione
2. Il giorno 13 Giugno 2021 (tredici giugno duemilaventuno) i Soci, come da verbale, riuniti in Assemblea Straordinaria, hanno approvato la Rev. A
3. Il giorno 12 Novembre 2021 (dieci novembre duemilaventuno) i Soci, come da verbale, riuniti in Assemblea Straordinaria, hanno approvato l'attuale Rev. B
4. Gli Amici del Santuario sono una Organizzazione di Volontariato non lucrativa di utilità sociale, apartitica e apolitica, che persegue esclusivamente finalità di conservazione e diffusione delle tradizioni legate alla Memoria e al Santuario di Galloro e si propone di svolgere attività di utilità e promozione sociale con finalità di solidarietà sociale nei confronti degli associati e di terzi, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro
5. L'Associazione ha sede in via Appia Nuova, 54 Ariccia (RM), presso il Santuario di S. Maria di Galloro. Il suo eventuale trasferimento, nel territorio comunale, non comporta modifiche allo statuto.
6. L'Associazione è retta dal presente Statuto nonché dalla norme del Codice Civile e dalle leggi in materia (Titolo II, cap. III, art. 36)
- 7.

Articolo 2 ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE E FINALITA'

L'Associazione per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che si propone, ai sensi dell'art. 5 del Dlgs 117/2017 esercita in via principale le seguenti attività:

- a) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura, della tradizione e della pratica del volontariato
- c) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso
- d) promozione della cultura della legalità e della non violenza
- e) donazione e distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 168, e successive modificazioni, a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi, beneficenza e sostegno anche con erogazione in denaro, di beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate.

Le ricchezze di una città sono accumulate nella sua memoria. Dobbiamo, quindi, conservare nella nostra città oltre gli antichi monumenti, gli antichi "momenti" con la tutela, la promozione e la valorizzazione del bene non solo religioso, ma anche culturale e paesaggistico costituito dal luogo del ritrovamento della antica Icona della Madonna di Galloro.

La Memoria, il ricordo costituisce la pietra di paragone di tutte le azioni del presente. Statuto od è la sorgente del futuro. la luce che si è accesa nel corso della storia non deve



STATUTO Rev. B approvata nell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 12-11-2021

Dobbiamo fare in modo, vigorosa vitalità, che il nostro prezioso passato continui a sopravvivere nei nostri pensieri, nei nostri cuori, nei nostri riti, nel presente e nei nostri discendenti.

1. L'Associazione ha lo scopo principale di diffondere e custodire "La Memoria" delle nostre origini che rappresenta per Ariccia un grande richiamo al valore della persona umana, della fede cristiana, della formazione dei più giovani, dei valori della vita e della famiglia. Essa vive pertanto la piena comunione con la Chiesa Cattolica e ha come interlocutori privilegiati l'Amministrazione Comunale, le istituzioni pubbliche e private locali e singoli privati.
2. L'Associazione condividendo pienamente il pensiero sociale della Chiesa riguardo la Persona Umana e il riconoscimento della sua dignità, si impegna inoltre a contribuire nella costruzione del Bene Comune promuovendo e perseguendo, iniziative culturali e attività di ausilio ai più deboli e di diffusione della cultura della legalità
3. Tutte le attività di volontariato sono prestate dagli iscritti della Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro ed esclusivamente per i fini statutari.
4. L'Associazione identifica come bene reale e culturale della intera collettività e come valore costitutivo dell'identità cittadina di Ariccia, il Santuario della Madonna di Galloro e la "Memoria", luogo del ritrovamento dell'antica Icona della Madre di Dio, denominata "Madonna di Galloro". Lo considera uno straordinario evento di interesse storico, civile e religioso che intende valorizzare e approfondire attraverso ricerche, studi, seminari, pubblicazioni e con ogni altra opportuna iniziativa tesa a definire e ad incrementare la conoscenza delle nostre origini.
5. L'Associazione potrà organizzare mostre, convegni, dibattiti, manifestazioni culturali, spettacoli e quant'altro possa permettere il raggiungimento degli scopi sociali.
6. L'Associazione potrà farsi portavoce delle istanze dei fedeli e della cittadinanza e collaborare con enti locali, pubbliche amministrazioni, associazioni e cittadini, per farsi promotrice di iniziative speciali di richiamo atte a suscitare interesse e promuovere lo sviluppo all'Associazione stessa.
7. L'Associazione cura il decoro del Santuario e della "Memoria" e si adopera perché siano luoghi dove si offrano, in piena sintonia con l'Ordinario Diocesano (il Vescovo), con il legale rappresentate della Parrocchia S. Maria di Galloro e del Santuario, itinerari di educazione alla fraternità, al vivere civile, alla riscoperta dei valori umani e all'apertura di opere caritative. L'Associazione offre itinerari di Primo Annuncio del Vangelo, educazione alla fede, educazione alla preghiera e educazione alla testimonianza della carità verso i più poveri dei poveri.
8. L'Associazione promuove le opere per facilitare l'accoglienza dei pellegrini, e dei fedeli che frequentano il Santuario. Si adopera per provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio del Santuario e della "Memoria", per raccogliere fondi per la realizzazione dei progetti, dopo che sono stati approvati dalle competenti Autorità Civili e Diocesane.
9. L'Associazione, in armonia con le sue finalità statutarie potrà ricevere direttamente le erogazioni liberali in denaro, le donazioni, i contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni Pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti, i rimborsi derivanti da convenzioni, le entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali ed accettare con beneficio di inventario lasciti testamentari.

Articolo 3 SOCI

Possono aderire all'Associazione tutti coloro che interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano gli scopi, lo spirito, e gli ideali. I Soci hanno tutti parità di diritti e doveri.



STATUTO Rev. B approvata nell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 12-11-2021

1. Il numero dei Soci è illimitato
2. La domanda di ammissione a socio, compilata nell'apposito modulo, va presentata al Consiglio Direttivo
3. L'ammissione dei Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo nei trenta giorni successivi alla presentazione della domanda. Un eventuale diniego verrà comunicato all'interessato con la relativa motivazione dal Consiglio Direttivo
4. Nella domanda di adesione l'aspirante Socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione e i regolamenti. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo. I Soci si dividono nelle seguenti categorie:

- a) **Soci ordinari:** persone, Enti, Istituzioni, Associazioni che si impegnano a versare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. I Soci Ordinari prestano in modo personale, spontaneo e gratuito la propria opera per il funzionamento dell'Associazione e per le attività di volontariato istituzionali. I Soci che prestano attività di volontariato beneficiano di assicurazione contro infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Il Socio Ordinario è obbligato ad attenersi alle regole del presente statuto ed ai regolamenti interni. Nel caso di persone giuridiche o di Enti, nella domanda di adesione dovrà essere indicata la persona fisica delegata a rappresentare l'associato ordinario in Assemblea.

E' Socio di diritto dell'Associazione il Padre Spirituale.

- b) **Soci sostenitori o simpatizzanti:** tutti coloro, persone, Enti, Istituzioni, Associazioni che intendono sostenere, economicamente, l'Associazione senza nessun tipo di obbligo. Possono aderire, in qualità di simpatizzanti, anche i minori di 18 anni senza obbligo di versamenti di quote Sociali; le domande di iscrizione dovranno essere sottoscritte da chi esercita la patria podestà. Con il compimento della maggiore età essi potranno, se vorranno, diventare Soci Ordinari o Soci Sostenitori senza ulteriori formalità
- c) **Soci Onorari:** il Consiglio Direttivo può attribuire la qualifica di Socio onorario a persone che si siano distinte per merito in uno dei settori in cui opera l'Associazione e che per proprie caratteristiche possano portare giovamento all'Associazione stessa. La qualifica di Socio onorario può essere inoltre conferita a persone o enti che si siano mostrati particolarmente sensibili e generosi nei confronti dell'Associazione. L'associato onorario non è obbligato al versamento della quota Sociale annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. Per fatti gravi, tale riconoscimento può essere annullato dal Consiglio Direttivo.
- d) **Soci Fondatori:** sono tutti coloro che risultano dall'atto costitutivo dell'Associazione.



5. Le quote associative di qualsivoglia tipo di associato sono intrasmissibili, sia per atto fra vivi che per eredità. Le quote associative devono essere versate al momento dell'adesione all'Associazione e non sono rimborsabili.
6. Gli aderenti cessano di appartenere all'organizzazione per:
 - dimissioni volontarie;
 - non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno un anno;
 - per decesso;
 - per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
 - per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate
 - indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo; in quest'ultimo caso è ammesso ricorso al collegio dei probiviri, se istituito, il quale decide in via definitiva
7. Tutte le prestazioni fornite dai Soci, compresi i Soci che ricoprono Cariche Associate, sono a titolo volontario e gratuito. Con delibera del Consiglio Direttivo e sulla base di idonea documentazione sarà riconosciuto un rimborso delle spese eventualmente sostenute per lo svolgimento di una determinata ed autorizzata attività.

Articolo 4 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. I Soci hanno pari diritti, doveri e dignità, e sono garantiti i diritti inviolabili della persona all'interno della vita dell'organizzazione.
2. I Soci sono chiamati a contribuire alle spese dell'organizzazione con il versamento della quota associativa. La quota associativa è deliberata dall'Assemblea, è annuale e non restituibile in caso di recesso o perdita della qualifica di Socio.
3. I Soci in regola con la quota associativa hanno i seguenti diritti:
 - partecipano alle assemblee
 - partecipano al voto attivo e passivo
 - partecipano alle attività promosse dall'Associazione
 - frequentano la sede Sociale
 - usufruiscono dei servizi Sociali
4. I Soci possono dimettersi in qualunque momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo
5. I Soci hanno i seguenti obblighi:
 - osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi Sociali
 - versamento della quota associativa nei tempi stabiliti
 - svolgimento delle attività concordate a titolo personale, volontario e gratuito
 - comportamento conforme alle finalità dell'Associazione
 - impegno anche all'esterno dell'Associazione a non compiere atti o comportamenti che possano arrecare ad essa danni morali o materiali o che comunque possano comprometterne l'immagine



Articolo 5 ORGANI

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente
- d) Il Vice Presidente
- e) Il Segretario/Tesoriere
- f) Il Padre Spirituale

Potranno essere nominati, su decisione dell'Assemblea Generale dei Soci, il Collegio dei Provibiri e il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 6 ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione, è composta da tutti i Soci Ordinari risultanti in regola con il pagamento della quota associativa relativa all'anno in cui l'Assemblea viene convocata. Hanno diritto di partecipare ad essa i Soci a condizione che all'atto della convocazione dell'Assemblea sia "Ordinaria" che "Straordinaria" abbiano compiuto il 18° anno di età. Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata dal Presidente stesso, in via ordinaria almeno una volta all'anno, di norma entro il 30 Aprile di ogni anno, per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.
2. L'Assemblea inoltre è convocata sia in sede ordinaria che in sede straordinaria ogni qualvolta il Presidente ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto, ovvero dalla metà più uno dei Consiglieri ovvero ancora dal collegio dei Revisori dei Conti con almeno 15 giorni di preavviso.
3. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata mediante invito da inviarsi a tutti i Soci a mezzo normale servizio postale oppure a mezzo fax oppure ancora a mezzo posta elettronica. In caso di urgenza potrà essere utilizzata la procedura di pubblicazioni sui quotidiani, settimanali locali, nonché affissioni in luoghi pubblici e nella sede Sociale
4. L'Assemblea convocata in sede ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente. In seconda convocazione, da tenersi almeno a distanza di un'ora, le assemblee sono regolarmente costituite qualunque sia il numero dei Soci presenti, in proprio o per delega
5. Ciascun Socio non può essere portatore di più di una delega. Non sono ammessi voti per corrispondenza.
6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza semplice normalmente a voto palese, oppure a scrutinio segreto nei seguenti casi:
 - a. Elezioni Cariche Associative
 - b. Dimissioni
 - c. Espulsioni



- d. Tutte le volte che l'Assemblea lo ritenga opportuno

In tal caso il Presidente invita l'Assemblea a scegliere tre scrutatori tra i presenti. Delle riunioni Assembleari viene redatto un verbale, debitamente firmato dal Presidente e dal segretario, ed eventualmente dagli Scrutatori qualora vi siano state votazioni a scrutinio segreto. Le delibere Assembleari saranno rese note a tutti i Soci previa affissione nella sede Sociale.

7. L'Assemblea ha i seguenti compiti

in sede ordinaria:

- a) Eleggere i membri del Consiglio Direttivo
- b) Eleggere il Presidente ed il Vicepresidente
- c) Eleggere i Revisori dei Conti qualora si verificasse il caso previsto dal successivo art. 12
- d) Eleggere i Probiviri qualora si verificasse il caso previsto dal successivo art. 11
- e) Approvare il bilancio consuntivo e preventivo, nonché la relativa relazione
- f) Approvazione del programma e del piano annuale delle attività associative
- g) Stabilire l'ammontare della quota associativa
- h) Deliberare sulla destinazione di utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché di fondi riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa in accordo con le norme vigenti ed il presente Statuto
- i) Approvare tutti i regolamenti interni dell'Associazione

in sede straordinaria:

- j) Approvare o respingere le richieste di modifica statutarie
- k) Deliberare sulla gestione patrimoniale
- l) Deliberare sullo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio
- m) Deliberare ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo

Articolo 7 CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 9 (nove) membri eletti. Hanno diritto di presentare la propria candidatura alle elezioni di consigliere tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote associative e con anzianità di almeno 12 mesi. Il Consiglio Direttivo ha una durata di 3 anni, i suoi componenti sono rieleggibili.
2. Del Consiglio Direttivo è membro di diritto il Padre Spirituale



STATUTO Rev. B approvata nell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 12-11-2021

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno 4 (quattro) volte l'anno e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Perché la convocazione sia valida, occorre un preavviso di almeno 10 giorni decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano. In caso di urgenza possono essere utilizzati il fax, e la posta elettronica.
5. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
 - sottoporre all'Assemblea le norme per il funzionamento dell'organizzazione (regolamento interno)
 - sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali
 - determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa
 - nominare e revocare il Segretario/Tesoriere
 - accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti Soci, dandone per iscritto comunicazione motivata all'interessato
 - decide eventuali atti di sospensione temporanea dei Soci in accordo con i regolamenti interni
 - ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza
 - ad ogni Assemblea annuale convocata per la presentazione del bilancio comunicherà ai Soci il numero totale degli stessi e le tipologie di iscrizione che gli stessi hanno richiesto. Il Libro Soci aggiornato sarà a disposizione presso la sede Sociale
 - effettuare tutte le operazioni di carattere amministrativo e finanziario

Cause di esclusione dal Consiglio Direttivo potranno essere:

- a) le dimissioni, con specifica lettera indirizzata al Consiglio Direttivo
- b) la cessazione dalla qualifica di Socio
- c) le assenze ingiustificate, per n. 4 sedute consecutive del Consiglio
- d) per decesso
- e) per altre cause che potranno essere previste da un regolamento interno del Consiglio Direttivo

Nei casi sopra citati, nel Consiglio Direttivo subentra il Socio primo dei non eletti. Nel caso di due o più parità di voti la scelta cadrà sul Socio che vanta maggior anzianità di iscrizione all'Associazione.

Nel caso di esaurimento della lista dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede con deliberazione alla sostituzione, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea.



Articolo 8 PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto dall'assemblea generale dei Soci. E' rieleggibile e revocabile

Cause di revoca dalla carica di Presidente potranno essere:

- a) le dimissioni, con specifica lettera indirizzata al Consiglio Direttivo e alla
Assemblea dei Soci
 - b) il voto di sfiducia dei Soci riuniti in Assemblea Straordinaria
 - c) la cessazione dalla qualifica di Socio
 - d) le assenze ingiustificate, per n. 4 sedute consecutive del Consiglio
 - e) il decesso
2. Il Presidente è anche Presidente dell'Assemblea e rappresenta l'Associazione di fronte a terzi e in giudizio
3. Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, fissandone i modi e i tempi, acquisisce i contributi che vengono erogati e ne rilascia quietanza
4. Su deliberazione del Consiglio Direttivo conferisce a terzi procure speciali o ad negotia per determinati atti o categorie di atti nonché sottoscrive procure specifiche ai Consiglieri per il rilascio delle deleghe sui conti correnti bancari o postali
5. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva da tenersi entro 15 giorni
6. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vice Presidente. In caso di cessazione il Consiglio Direttivo dovrà indire nuove elezioni da tenersi entro 90 giorni
7. Il Presidente cura con il Segretario/Tesoriere la predisposizione del bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo entro il 31 marzo di ogni anno, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia sul buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti interni, ne promuove le riforme ove se ne presenti la necessità, firma gli atti ed i documenti dell'Associazione
8. Ove in corso di mandato intenda rinunciare al proprio incarico dovrà darne, per iscritto, tempestiva comunicazione al consiglio Direttivo e poi all'Assemblea dei Soci. Sino al rinnovo del Consiglio Direttivo il Presidente dimissionario continuerà ad assolvere tutte le incombenze di ordinaria amministrazione.

Articolo 9 IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente è eletto dall'Assemblea Generale dei Soci insieme al Presidente e lo sostituisce in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.



Articolo 10 SEGRETARIO/TESORIERE

1. Il Segretario/Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo ed individuato tra i Soci su proposta del Presidente d'intesa con il Padre Spirituale. Coadiuvato il Presidente e ha i seguenti compiti:
 - provvede al disbrigo della corrispondenza
 - è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali: Assemblea, collegio dei probiviri, collegio dei revisori dei conti, ove di questi ultimi due se ne preveda la costituzione, firma assieme al Presidente gli atti amministrativi (delibere, verbali)
 - predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di marzo
 - provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti
 - provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio
 - provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei Soci
2. Nel caso l'incremento delle attività dell'Associazione lo dovesse richiedere, saranno nominati due Soci ad assumere rispettivamente la carica di Segretario e di Tesoriere, con funzioni distinte stabilite dal Consiglio Direttivo

Articolo 11 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri sarà attivato e costituito quando il numero dei Soci Ordinari raggiungerà le 100 unità. Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea Generale dei Soci. Esso è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti ed elegge nel suo seno il Presidente. Dura in carica 3 anni e può essere rieletto
2. Il collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi
3. Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza
4. Esso giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure. Il lodo emesso è inappellabile

Articolo 12 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI



STATUTO Rev. B approvata nell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 12-11-2021

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, sarà attivato e costituito quando il bilancio preventivo o consuntivo riporteranno attività/passività superiori a 500.000 euro. Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall'Assemblea Generale dei Soci tra elementi con idonee competenze professionali. Esso è costituito da tre membri effettivi e da due supplenti ed elegge nel suo seno il Presidente. Dura in carica 3 anni e può essere rieletto
2. Il Collegio ha il compito di controllare la correttezza della gestione economica e patrimoniale dell'Associazione, predisponendo una relazione annuale in occasione dell'approvazione del bilancio
3. Il Collegio dei Revisori delibera a maggioranza dei voti
4. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto

Articolo 13 IL PADRE SPIRITUALE

1. Il Padre Spirituale costituisce elemento fondamentale di raccordo tra l'Associazione ed il Santuario. Il Padre Spirituale è il Parroco della Parrocchia di S. Maria di Galloro
2. Il Padre Spirituale è membro di diritto dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Qualunque delibera del Consiglio e dell'Assemblea che riguardi direttamente Il Santuario (riferimento in particolare agli art. 2.7 e 2.8 delle Finalità) deve avere l'approvazione del Padre Spirituale
3. Il Padre Spirituale è responsabile del Santuario e del luogo della Memoria. Propone al Consiglio Direttivo e all'Assemblea le opere necessarie alla loro cura e al loro sviluppo, stabilendone le priorità
4. Il Padre Spirituale è responsabile dei festeggiamenti civili e religiosi eventualmente organizzati dall'Associazione in nome e per conto del Santuario

Articolo 14 ELEZIONI

1. Il Consiglio Direttivo uscente deve indire ed effettuare nuove elezioni entro due mesi dalla data della sua scadenza, durante i quali può compiere solo atti di ordinaria amministrazione
2. Alle elezioni degli Organi Sociali partecipano i Soci in regola con le norme statutarie. L'elenco dei Soci aventi diritto al voto è predisposto dal Segretario e controllato dal Presidente uscente ed esposto nella sede delle votazioni
3. Le elezioni dei membri del Consiglio Direttivo e degli eventuali Collegi dei Revisori dei Conti e dei Proviviri, avvengono su una lista unica che riporta l'elenco dei candidati alle varie cariche. La lista è preparata da una Commissione Elettorale costituita da cinque Soci non candidati e nominata dal Consiglio Direttivo uscente. La Commissione Elettorale elegge al suo seno un Presidente ed emana un regolamento elettorale che disciplini candidature, modalità e tempistiche delle votazioni
4. Il voto è espresso su scheda ed è esclusa ogni altra forma, anche quella per acclamazione. Il voto è segreto, libero e incondizionato
5. Non è ammesso il voto per delega, né per corrispondenza



6. Viene eletto Presidente colui che ha ottenuto la maggioranza dei voti ed in ordine decrescente il Vicepresidente
7. Vengono eletti Consiglieri i primi eletti in ordine decrescente fino al raggiungimento del numero stabilito (da 5 a 9 membri)
8. A parità di voti prevale il più anziano per iscrizione nell'Associazione o il maggiore di età in caso di parità di iscrizione
9. Il Consiglio nella seduta di insediamento nomina il Segretario/Tesoriere su proposta del Presidente d'intesa con il Padre Spirituale
10. Per la prima volta, in via transitoria, la Commissione Elettorale è nominata dai Soci Fondatori riuniti in Assemblea, anche al fuori dal suo seno.

Articolo 15 GRATUITÀ E DURATA DELLE CARICHE

1. Tutte le cariche Sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di 3 anni e possono essere riconfermate
2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Articolo 16 RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO

1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
 - a) quote associative ed eventuali contributi degli associati
 - b) beni mobili ed immobili
 - c) contributi da parte di persone fisiche e di Enti Pubblici e privati
 - d) contributi di organismi internazionali
 - e) donazioni e lasciti testamentari
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni
 - g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali
 - h) rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.
 - i) riparto del 5 per mille
2. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo a nome dell'Associazione con firma del Presidente, vice Presidente e del Segretario/Tesoriere (solo Tesoriere in caso di cariche disgiunte)
3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma singola del Presidente, del Vice Presidente abbinata ad un consigliere, oppure del Segretario/Tesoriere (solo Tesoriere in caso di cariche disgiunte) abbinata ad un Consigliere, oppure da due consiglieri sempre con firma congiunta tra loro. Per operazioni superiori a 10.000 euro sarà necessaria la firma congiunta del Presidente.

Non è permessa durante la vita dell'Associazione, la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la



distribuzione non siano imposte per legge. L'Associazione dovrà impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse

Articolo 17 QUOTA SOCIALE

1. La quota associativa a carico dei Soci è fissata dall'Assemblea. Essa è annuale, non è frazionabile né ripetibile e non restituibile in caso di recesso o di perdita della qualità di Socio.
2. I Soci non in regola con il pagamento delle quote Sociali non possono partecipare alle riunioni delle assemblee né prendere parte alle attività dell'organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche Sociali.

Articolo 18 BILANCIO

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, il bilancio preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza di voti
2. Dal bilancio consuntivo devono risultare tutte le Attività e le Passività
3. Il bilancio coincide con l'anno solare trascorso.

Articolo 19 SCIoglimento

1. L'organo competente e deliberante lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Associazione è l'Assemblea Straordinaria dei Soci. Nel caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea devolve il patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe o similari o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 662/96 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
2. L'Assemblea determina le modalità operative della liquidazione e della devoluzione del patrimonio residuo.
3. L'Assemblea nomina i liquidatori fino ad un massimo di tre unità, di cui due scelte fra gli associati ed uno all'esterno. Quest'ultimo dovrà essere iscritto all'albo dei Dottori o Ragionieri Commercialisti.

Articolo 20 DISPOSIZIONI FINALI

1. Le modifiche statutarie possono essere proposte dal Consiglio Direttivo e da almeno un quinto degli associati e deliberate con voto favorevole di almeno 2/3 dell'Assemblea
2. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere richiesto da almeno i 3/5 degli associati e deliberate con voto favorevole di almeno 3/5 dell'Assemblea



Articolo 21 NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e più specificatamente in materia di associazioni, con particolari riferimenti alla legge 266 dell'11 agosto 1991 e del D.L. n. 460 del 4 dicembre 1997 e successive modificazioni.

Ariccia 06 Gennaio 2007

Rev A Modifica Statutaria Assemblea del 13 Giugno 2021

Rev B Modifica Statutaria Assemblea del 12 Novembre 2021

